



Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti e informazioni riguardanti TAS S.p.A., nonché per l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI TAS S.P.A., NONCHÉ PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Approvata con delibera del consiglio di amministrazione di TAS S.p.A. in data 13 novembre 2018

PREMESSE

Art. 1 - Finalità

- 1.1. La presente *“Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti e informazioni riguardanti TAS S.p.A., nonché per l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate”* (la **“Procedura”**) è stata approvata dal consiglio di amministrazione di TAS S.p.A. (**“TAS”** o la **“Società”**) in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili contenute, rispettivamente, (i) nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato (il **“Reg. UE n. 596/2014”**) e nelle relative disposizioni di attuazione, nonché negli orientamenti dell'ESMA, e (ii) nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il **“Testo Unico della Finanza”** o **“TUF”**) e nelle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **“Regolamento Emittenti”**), nonché nel rispetto del criterio applicativo 1.C.1., lett. j) del codice di autodisciplina delle società quotate (edizione luglio 2015) e delle linee guida CONSOB *“Gestione delle informazioni Privilegiate”* del 13 ottobre 2017 (le **“Linee Guida”**).
- 1.2. La Procedura disciplina (i) le modalità per il trattamento, la gestione interna e per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni societarie riguardanti la Società, tra le quali le *“informazioni regolamentate”* ai sensi dell'art. 113-ter del Testo Unico della Finanza, incluse le *“informazioni privilegiate”* ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 596/2014, nonché (ii) l'istituzione, la gestione e la tenuta del *“Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate”* (il **“Registro”**) e del *“Registro delle informazioni rilevanti”* (*Relevant Information List*, **“RIL”**).
- 1.3. La Procedura viene adottata al fine di:
- (i) assicurare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali, anche regolamentari, vigenti in materia;
 - (ii) disciplinare le modalità e i termini che devono essere rispettati nell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di informazione societaria;

- (iii) garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, nelle fasi della gestione e comunicazione al pubblico;
- (iv) fornire la più ampia tutela alla Società ed agli investitori da abusi da parte dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate.
- 1.4. La Procedura viene trasmessa dal presidente di TAS ai dirigenti e agli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dipendenti della controllante OWL S.p.A. (“**OWL**”) e delle controllate TAS France E.U.R.L., TAS Helvetia S.A., TAS Iberia S.L.U., TAS Germany GmbH, TASAMERICAS Ltda e TAS USA Inc. (le “**Controllate**”), per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza delle prescrizioni di legge a livello di gruppo.

Art. 2 - Destinatari

- 2.1. Gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, i dirigenti e, in generale, tutti i dipendenti, collaboratori, agenti e consulenti di TAS, della controllante OWL e delle Controllate sono tenuti all'osservanza della Procedura (congiuntamente, i “**Destinatari**”). La Procedura vale anche quale istruzione ai componenti degli organi sociali della controllante OWL e delle Controllate, affinché adottino le misure necessarie al fine di fornire senza indugio tutte le informazioni occorrenti per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla disciplina vigente.

Art. 3 - Fonti normative e regolamentari

- 3.1 La Procedura deve essere applicata nel rispetto di ogni normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti espressi dalle Autorità comunitarie e/o nazionali competenti in materia ovvero da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), ed in particolare, nel rispetto delle seguenti disposizioni (per quanto applicabili):
- Reg. UE n. 596/2014 e relative disposizioni di attuazione;
 - orientamenti, linee guida, chiarimenti approvati dalle Autorità comunitarie competenti in materia e, in particolare, dall'ESMA;
 - Testo Unico della Finanza e Regolamento Emittenti;

- comunicazioni e raccomandazioni in materia di informativa societaria di tempo in tempo emanate da CONSOB, incluse le Linee Guida;
- regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento OPC**”) e la procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata da ultimo dal consiglio di amministrazione della Società in data 12 luglio 2013;
- regolamenti, istruzioni e linee guida adottati nel tempo da Borsa Italiana.

PARTE I

GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Art. 4 -Requisiti delle informazioni regolamentate, delle informazioni privilegiate e delle informazioni rilevanti

- 4.1 Ai sensi dell’art. 113-ter del Testo Unico della Finanza, per informazioni regolamentate (le “**Informazioni Regolamentate**”) si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati in applicazione della normativa vigente, anche regolamentare, ivi incluse le informazioni privilegiate (c.d. “*price sensitive*”).
- 4.2 Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE n. 596/2014, per informazioni privilegiate si intendono le informazioni di carattere preciso e non di pubblico dominio, concernenti direttamente o indirettamente TAS e/o i suoi strumenti finanziari quotati, che – se rese pubbliche – potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati collegati (¹) (le “**Informazioni Privilegiate**”). Una tappa intermedia in un

¹ Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE n. 596/2014, “*per informazione privilegiata si intende:*

a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati [...].

2. [...] si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati [...]. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale

processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati dal Reg. UE n. 596/2014.

4.3 Ai sensi delle Linee Guida, per tipi di informazioni rilevanti si intendono quei tipi di informazioni che TAS ritiene rilevanti, in quanto relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la stessa TAS e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata (i “**Tipi di Informazioni Rilevanti**”). Le singole informazioni che rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti e che, a giudizio di TAS, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata, costituiscono specifiche informazioni rilevanti (le “**Informazioni Rilevanti**”) ⁽²⁾.

Art. 5 -Principio generale di riservatezza

5.1 I Destinatari sono tenuti a:

- (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni societarie, e in particolare le Informazioni Privilegiate, acquisiti nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale ovvero della propria funzione o ufficio, e a non diffonderli né a rivelarle ad alcuno, se non nel rispetto delle disposizioni della presente Procedura;
- (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire in possesso, solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e non a fini personali, e comunque nel rispetto delle disposizioni della presente Procedura e in

futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati [...], s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. [...]

² Ad esempio, un'informazione relativa all'acquisizione di una società che ha un peso scarsamente significativo rispetto alle attività di TAS, pur potendo rientrare nei Tipi di Informazioni Rilevanti individuabili nella mappatura, non costituisce un'Informazione Rilevante poiché non potrà mai costituire un'Informazione Privilegiata.

conformità alla normativa, comunitaria e nazionale, anche regolamentare, di tempo in tempo applicabile; e

(c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate fino al momento della comunicazione al pubblico.

5.2 I Destinatari sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 anche riguardo alle informazioni societarie nella fase preliminare alla loro definitiva qualificazione come Informazioni Privilegiate operata secondo quanto disposto dal successivo art. 8.

5.3 Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere ottemperati a livello di gruppo TAS; pertanto gli organi competenti della controllante OWL e delle Controllate assicurano il relativo rispetto di tali obblighi.

Art. 6 – Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti e identificazione delle Informazioni Rilevanti

6.1. Allo scopo di assolvere l'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate, TAS individua e monitora i Tipi di Informazioni Rilevanti tenuto conto delle Linee Guida ⁽³⁾ e delle specificità delle attività svolte, in modo coerente con le procedure finalizzate a garantire la riservatezza e la protezione di flussi informativi delineati nel sistema di *governance*, nonché tenuto conto della dimensione, delle caratteristiche e della complessità delle attività stesse (principio di proporzionalità).

6.2. A tal fine, il direttore finanziario (il “**Preposto**”) si avvale dei responsabili delle funzioni o unità organizzative aziendali della Società, della controllante OWL e delle Controllate coinvolte nella trattazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (le Funzioni

³ Le Linee Guida individuano in via esemplificativa i seguenti Tipi di Informazioni Rilevanti: (a) assetti proprietari; (b) composizione del *management*; (c) piani di incentivazione del management; (d) attività dei revisori; (e) operazioni sul capitale; (f) emissione di strumenti finanziari; (g) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; (h) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.; (i) ristrutturazioni e riorganizzazioni; (j) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*; (k) procedure concorsuali; (l) contenzioso legale; (m) revoca di affidamenti bancari; (n) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; (o) brevetti, licenze, diritti, ecc.; (p) insolvenze di importanti debitori; (q) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; (r) acquisto o vendita di *asset*; (s) andamento della gestione; (t) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*); (u) ricevimento o annullamento di ordini importanti; (v) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; (w) modifica dei piani di investimento; *policy* di distribuzione di dividendi. Le Linee Guida precisano altresì che la mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti può essere effettuata tenendo presenti i tipi di informazioni privilegiate che solitamente sono rese pubbliche da TAS o da società comparabili a TAS nell'Unione Europea.

Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate, “**FOCIP**”) e predispone un elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti concernenti la Società e/o la controllante OWL e/o le Controllate nell’ambito delle quali potrebbero sorgere specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, verificandone periodicamente l’opportunità di aggiornamento.

6.3. In relazione a ciascun Tipo di Informazione Rilevante, ciascuna FOCIP individua, nell’ambito delle attività di propria competenza, le specifiche informazioni che assumono natura di Informazione Rilevante, e attraverso il relativo responsabile le comunica tempestivamente e in via riservata al Preposto fornendo una sintetica descrizione dell’informazione. La comunicazione è conservata a cura del Preposto. A seguito dell’individuazione dell’Informazione Rilevante e della comunicazione al Soggetto Preposto, la FOCIP monitora l’evoluzione della stessa ai fini dell’eventuale qualificazione come Informazione Privilegiata.

Art. 7 – Individuazione dell’Informazione Privilegiata

- 7.1. Per stabilire se nel caso specifico sussista un’Informazione Privilegiata ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE n. 596/2014, occorre verificare se l’informazione:
- i. concerne direttamente TAS;
 - ii. non è stata resa pubblica;
 - iii. ha carattere preciso, dunque:
 - (a) è riferibile a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;
 - iv. è materiale, ovvero sia è un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.
- 7.2. L’Informazione Privilegiata deve soddisfare tutte le condizioni di cui ai precedenti punti i., ii., iii., e iv.; se l’Informazione Privilegiata concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può a sua volta costituire un’Informazione Privilegiata se soddisfa le condizioni di cui ai precedenti punti i., ii., iii., e iv. A titolo meramente esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato

delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari, la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

7.3 Criteri per l'individuazione delle condizioni i., ii., iii. e iv.

7.3.1 Con riferimento alla condizione 7.1.i), sono soggette all'obbligo di immediata comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 596/2014 solo le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, con esclusione di quelle che riguardano indirettamente la Società (ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni a TAS, come la prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari, decisioni di Autorità di Vigilanza o *antitrust*, autorità pubbliche, ecc.).

È tuttavia possibile che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente TAS, Informazioni Rilevanti che non erano considerate privilegiate dalla Società assumano tale natura (ad esempio, se il *consensus* degli analisti finanziari incrementa la valutazione di TAS sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che la Società, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata; oppure se il Governo adotta un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera la Società, quest'ultima potrebbe essere la sola a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio).

7.3.2. Con riferimento alla condizione 7.1.ii), finché la Società non abbia pubblicato le Informazioni Privilegiate con le corrette modalità individuate dalla normativa e specificate nella presente Procedura, tali informazioni non possono essere considerate pubbliche.

Nel valutare se un'informazione è già pubblica, la Società tiene presenti le informazioni pubblicate da soggetti terzi sulla vicenda sottostante all'informazione. Come anticipato, è, tuttavia da escludere che l'informazione possa essere considerata pubblica ai sensi della normativa vigente finché la stessa non sia comunicata al pubblico con le modalità anzidette.

Nel caso limite in cui l'informazione sia "anticipata" da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è la Società stessa, l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non può essere considerata privilegiata (rimane fermo l'obbligo per TAS di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa). Se, invece, la fonte indicata dalle agenzie di stampa non è la Società stessa ma, ad esempio, un suo *top manager* o una "fonte prossima alla Società",

l'informazione non può essere considerata pubblica, rimanendo ancora incerta la posizione ufficiale della Società.

7.3.3 Con riferimento alla condizione 7.1.iii), il carattere preciso dell'Informazione Privilegiata dipende dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni:

(a) Fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;

tale condizione ricorre quando l'informazione si riferisce a circostanze o eventi non ancora sicuri al 100%, ma in relazione ai quali sussistono evidenze stabili e oggettive che consentono di ritenere ragionevole *ex ante* (cioè sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione) che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà. Devono quindi sussistere, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che le circostanze o gli eventi futuri cui fa riferimento l'informazione verranno a esistere o si verificheranno. Non sono sufficienti *rumour* o mere congetture prive di qualsiasi concretezza.

Potrebbe avere carattere preciso anche:

- (i) un'informazione non completa (per esempio, il progetto di avvicinamento alla società *target* tramite un'OPA può essere considerato un'informazione di carattere preciso anche se l'offerente non ha ancora deciso il prezzo dell'OPA);
 - (ii) un'informazione riferita a situazioni alternative (per esempio, il fatto che la Società non abbia ancora deciso su quale di due società lanciare un'OPA non implica necessariamente che tale informazione non abbia carattere preciso), o
 - (iii) un'informazione relativa ad una tappa intermedia di un processo prolungato (ad esempio, nel caso di OPA, il fatto che alla fine del processo l'offerta non venga lanciata non implica che il progetto di avvicinamento alla società *target* non possa costituire di per sé un'informazione di carattere preciso).
- (b) È sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;*

tale condizione è soddisfatta quale che sia il senso (aumento o diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo, e ricorre quando è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio quando è probabile che al

momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

Potrebbe avere carattere preciso un'informazione relativa ad un evento di cui non sia ancora chiaro l'impatto che produrrà sui prezzi delle azioni della Società ma di cui è chiaro l'impatto che avrà sulla volatilità (la variazione della volatilità ha, infatti, un impatto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari derivati).

7.3.4 Con riferimento alla condizione 7.1.iv), il carattere materiale di un'informazione ricorre quando un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe tale informazione come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera:

- (i) l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva della Società;
- (ii) il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario;
- (iii) l'attendibilità della fonte di informazione;
- (iv) ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

La valutazione della materialità di un'informazione (ovverosia del suo probabile effetto significativo sui prezzi) va condotta caso per caso, sulla base di un'analisi *ex ante*, tenendo di regola in considerazione i seguenti criteri (necessariamente indicativi e non esaustivi):

- (i) se il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari (anche derivati) della Società;
- (ii) se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*;
- (iii) se la Società ha già trattato informazioni simili come privilegiate;
- (iv) le presumibili reazioni dei media o della stampa all'annuncio dell'informazione;
- (v) l'impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari;
- (vi) la dimensione dell'operazione sottostante all'informazione;
- (vii) l'impatto sul *core business* della Società o sulle informazioni già rese pubbliche;
- (viii) il rilievo dell'informazione per il settore;
- (ix) l'inserimento dell'informazione nella congiuntura economica;
- (x) lo stato di sviluppo dell'operazione sottostante l'informazione, avuto anche riguardo

al coinvolgimento di più unità organizzative aziendali, al conferimento di incarichi a consulenti esterni o alla richiesta di finanziamenti esterni;

- (xi) se il progetto sottostante all'informazione è frutto di indicazioni provenienti dal *top management* (c.d. processo *top-down*).

Art. 8 - Valutazione sul carattere privilegiato dell'informazione

- 8.1 La valutazione circa la natura privilegiata delle informazioni societarie è effettuata dall'amministratore delegato, sentita la funzione di *investor relation*, anche avvalendosi dell'ausilio del Preposto (tali soggetti, congiuntamente, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, "FGIP"), dei responsabili delle FOCIP, nonché, ove necessario, di consulenti esterni. A tal fine, i responsabili delle FOCIP della Società, della controllante OWL e delle Controllate, identificati sulla base dell'organigramma di volta in volta vigente, devono informare senza indugio la FGIP di tutte le informazioni societarie che essi ritengano Rilevanti e/o Privilegiate e che abbiano origine all'interno della propria FOCIP o di cui comunque vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa, professionale, funzione o ufficio. Allo stesso modo, tutti i dipendenti della Società, della controllante OWL e delle Controllate sono tenuti a segnalare al proprio referente immediatamente superiore a livello gerarchico, che a sua volta dovrà riportare al responsabile della FOCIP, tutte le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate che abbiano origine all'interno della propria FOCIP di cui comunque vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa, professionale, funzione o ufficio.
- 8.2 Ove l'informazione venga valutata privilegiata, il Preposto curerà l'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a tale Informazione Privilegiata. Nel caso in cui si stabilisca di procedere alla comunicazione immediata, sarà pubblicato un comunicato stampa nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 10 e 11 (risulteranno quindi indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata). In caso contrario, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo art. 12, la comunicazione immediata dell'Informazione Privilegiata potrà essere ritardata.

PARTE II

LA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE IVI INCLUSE LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 9 - Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate – principi generali

- 9.1 Ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 596/2014, la Società comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente TAS, quanto più rapidamente possibile, al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlate, con le modalità indicate nei successivi artt. 10 e 11, e nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, garantendo che tale comunicazione avvenga gratuitamente, in via non discriminatoria e in maniera contestuale, con modalità tali da permettere un accesso veloce e completo a, e una valutazione corretta e tempestiva di, tali informazioni da parte del pubblico.
- 9.2 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel pieno e assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, completezza, coerenza, trasparenza, tempestività e omogenea diffusione al fine di garantire la parità di trattamento (c.d. "simmetria informativa").
- 9.3 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Reg. UE n. 596/2014, la Società non deve coniugare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate con la promozione e/o commercializzazione delle proprie attività.

Art. 10 - Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate – comunicati stampa

- 10.1 Le Informazioni Privilegiate vengono comunicate al pubblico mediante diffusione di un comunicato stampa (il "**Comunicato**"), ovvero con ogni altra modalità individuata dalla normativa di legge o regolamento, comunitaria o nazionale, di tempo in tempo applicabile.
- 10.2 Il Comunicato deve contenere:
- (a) gli elementi idonei a consentire una valutazione completa, corretta e tempestiva degli eventi e delle circostanze rappresentati; e

- (b) i collegamenti e i raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti sul medesimo argomento.

10.3 I Comunicati *price sensitive* relativi ad Informazioni Privilegiate si compongono di:

- (a) codice identificativo di cui all'art. 65-ter del Regolamento Emittenti ovvero previsto ai sensi di ogni normativa di tempo in tempo applicabile;
- (b) titolo, che contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto. Nel caso in cui il Comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento;
- (c) sommario, che riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante e può essere omesso nel caso in cui il titolo del Comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto;
- (d) testo, che riporta in forma articolata il contenuto della notizia secondo un indice liberamente scelto dalla Società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo;
- (e) contatti societari, che contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'indirizzo *internet* della Società.

10.4 Tra gli eventi e le operazioni societarie potenzialmente soggette agli obblighi di comunicazione – le cui modalità di rappresentazione e contenuto minimo dei relativi Comunicati sono individuati nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e nel Regolamento OPC – rientrano a titolo esemplificativo:

- (a) l'approvazione dei dati contabili di periodo e giudizio della società di revisione;
- (b) i dati previsionali o obiettivi quantitativi;
- (c) la nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave;
- (d) le acquisizioni/cessioni;

- (e) gli aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni;
- (f) le operazioni su azioni proprie;
- (g) le operazioni di fusione/scissione;
- (h) alcune tipologie di operazioni con parti correlate.

10.5 La predisposizione delle bozze di Comunicato spetta al responsabile della funzione di *investor relation*, in coordinamento con l'amministratore delegato, ove ritenuto necessario, avvalendosi dell'assistenza di professionisti esterni.

10.6 Ove ritenuto necessario, può essere valutata l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva di CONSOB e di Borsa Italiana in merito al contenuto del Comunicato.

Art. 11 - Modalità di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, incluse le Informazioni Privilegiate

11.1 I Comunicati e i documenti relativi alle Informazioni Regolamentate sono approvati come segue:

- (a) i Comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale, nonché dei resoconti intermedi di gestione e all'approvazione del calendario degli eventi societari sono approvati dal consiglio di amministrazione della Società;
- (b) tutti gli altri Comunicati sono approvati dall'amministratore delegato, d'intesa con la funzione di *investor relation*.

11.2 Le Informazioni Regolamentate, ivi incluse le Informazioni Privilegiate, devono essere comunicate al pubblico mediante la loro trasmissione, a cura della funzione di *investor relation*, al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (c.d. "SDIR") prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla CONSOB, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

11.3 Contestualmente alla loro diffusione al pubblico le Informazioni Regolamentate devono essere trasmesse, a cura della funzione di *investor relation*, al meccanismo di stoccaggio prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla CONSOB, secondo le modalità indicate dal

gestore del meccanismo di stoccaggio e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile. Le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla CONSOB.

- 11.4 Gli obblighi previsti nei precedenti articoli 11.2 e 11.3 si considerano adempiuti nel caso di utilizzo, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, di uno SDIR che svolga per conto della Società il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
- 11.5 Le Informazioni Regolamentate, ivi incluse le Informazioni Privilegiate, devono inoltre essere pubblicate sul sito *internet* della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e dovranno restare disponibili su tale sito per almeno i cinque anni successivi o per il diverso periodo richiesto dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. dieci anni per le relazioni finanziarie annuali e semestrali).
- 11.6 La Società pubblica sul proprio sito *internet* la denominazione dello SDIR e del meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale, nonché l'indirizzo *internet* di quest'ultimo.
- 11.7 Il sito *internet* della Società deve rispettare i seguenti requisiti:
- (a) consentire un accesso gratuito su base non discriminatoria;
 - (b) consentire agli utilizzatori di reperire agevolmente le informazioni inserite nelle apposite sezioni del sito;
 - (c) garantire che le Informazioni Privilegiate riportino la relativa data e ora di pubblicazione e siano esposte in ordine cronologico.

Art. 12 - Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 12.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Reg. UE n. 596/2014 e delle disposizioni di cui ai paragrafi che seguono, la Società – con decisione assunta dall'amministratore delegato sentita la funzione di *investor relator* o, ove del caso, dal consiglio di amministrazione – può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) è probabile che la comunicazione immediata di tali informazioni pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società;

- (b) il ritardo nella comunicazione non avrebbe quale effetto probabile quello di fuorviare il pubblico;
 - (c) TAS è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 12.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare, o che comporti, una circostanza o un evento particolare, la Società – con decisione assunta dall'amministratore delegato d'intesa con la funzione di *investor relator* o, ove del caso, dal consiglio di amministrazione – può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, a condizione di rispettare le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) del precedente art. 12.1.
- 12.3 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:
- (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
 - (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;
 - (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.
- 12.4 Nel caso di ritardata comunicazione di Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 596/2014 e dell'art. 114, comma 3 TUF, la Società dovrà registrare, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.6 lett. (c), le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 12.1, ed inviare alla CONSOB – nel caso in cui questa ne faccia richiesta – la documentazione comprovante l'assolvimento di tale obbligo.
- 12.5 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi precedenti e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce (c.d. *rumour*) si riferisca in modo esplicito a Informazioni

Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

12.6 Per ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico, la Società utilizza uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:

(a) data e ora:

- i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
- ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:

- i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
- iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
- iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo ai sensi dell'art. 144 comma 3, TUF;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dal precedente art. 12.1 e delle modalità con cui tali condizioni sono state soddisfatte, nonché di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo.

Art. 13 - Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a soggetti terzi

13.1 Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate, in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale o della funzione, a soggetti terzi, a condizione che questi ultimi siano vincolati a obblighi di riservatezza,

indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

13.2 A titolo esemplificativo, le situazioni contabili possono essere trasmesse alla società di revisione, ai consulenti che partecipano alla redazione delle stesse e, naturalmente, ai membri degli organi amministrativi, nonché ai membri del collegio sindacale.

13.3 Fuori dai casi di cui all'art. 13.1 che precede, la comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate rappresenta una comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE n. 596/2014.

Art. 14 - Richieste di informazioni o di comunicazioni da parte di Borsa Italiana o CONSOB

14.1 Qualora CONSOB e/o Borsa Italiana richiedano alla Società la comunicazione al pubblico ovvero la trasmissione in via riservata di determinate notizie o informazioni, l'amministratore delegato, d'intesa con la funzione di *investor relation*, predispone, a seconda dei casi, il testo del Comunicato da pubblicarsi in conformità agli artt. 10 e 11 ovvero il testo della lettera di risposta all'Autorità e/o Borsa Italiana, e ne dispone la pubblicazione ovvero la trasmissione riservata. Ove ritenuto opportuno, i predetti documenti possono essere sottoposti alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Rapporti con analisti finanziari, operatori del mercato e relazioni esterne; pubblicazioni

15.1 La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari e operatori di mercato è affidata al presidente del consiglio di amministrazione, in coordinamento con l'amministratore delegato, nonché con il supporto delle altre strutture aziendali rilevanti.

15.2 A tutela della parità informativa tra gli operatori del mercato e fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, applicabili, in relazione agli incontri con gli analisti finanziari o gli operatori del mercato, la Società deve:

- (a) comunicare anticipatamente alla CONSOB e a Borsa Italiana, data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;

- (b) aprire la partecipazione all'incontro anche a esponenti della stampa economica, ovvero, qualora ciò non sia possibile, pubblicare un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
 - (c) comunicare tempestivamente al pubblico gli eventuali dati previsionali o altre informazioni rilevanti che, involontariamente, siano comunicate nell'ambito di detti incontri; e
 - (d) comunicare preventivamente al mercato gli eventuali dati previsionali o altre informazioni rilevanti che la Società intende comunicare nell'incontro con gli operatori del mercato.
- 15.3 Ogni rapporto con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari e investitori istituzionali, da parte di amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, della controllante OWL e delle Controllate, che comporti la divulgazione di documenti e informazioni aziendali, dovrà essere espressamente autorizzato dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato della Società, d'intesa con la funzione di *investor relation*.
- 15.4 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, *brochure* pubblicitarie, presentazioni, *booklet* informativi, riviste aziendali) dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministratore delegato, d'intesa con la funzione di *investor relation*, al fine di assicurare la correttezza e l'omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Regolamentate e/o Informazioni Privilegiate.
- 15.5 Sul sito *internet* della Società sono pubblicate, in apposita sezione rivolta ad azionisti, investitori, analisti finanziari e *stakeholder* in genere, le Informazioni Regolamentate, incluse le Informazioni Privilegiate la cui diffusione al pubblico sia prevista dalla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente. La pubblicazione delle informazioni è curata dall'amministratore delegato d'intesa con la funzione di *investor relation*, con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, nonché, ove ritenuto necessario, di consulenti esterni, in lingua italiana e in lingua inglese.

Art. 16 - Sondaggi di mercato

- 16.1 Ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE n. 596/2014, un sondaggio di mercato (c.d. *market sounding*) consiste nella comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per tale operazione e le relative condizioni, quali, ad esempio, l'importo complessivo o il prezzo.
- 16.2 La Società – con decisione assunta dall'amministratore delegato, d'intesa con il presidente, o, ove del caso, dal consiglio di amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini previsti dall'art. 11 del Reg. UE n. 596/2014 e dalla relativa normativa di attuazione.
- 16.3 In particolare, qualora TAS intenda realizzare un sondaggio di mercato, dovrà, preliminarmente all'effettuazione della comunicazione, tra l'altro:
- (a) valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai potenziali investitori;
 - (b) tenere evidenza scritta delle conclusioni raggiunte, nonché delle relative motivazioni, circa la qualificazione come Informazione Privilegiata di ciascuna informazione e/o dato che verrà trasmesso nel corso del sondaggio di mercato. Tali evidenze scritte dovranno essere fornite alla CONSOB ove richiesto;
 - (c) fornire a, e ricevere da, ogni persona destinataria del sondaggio di mercato tutte (e solo) le informazioni previste dall'art. 11 del Reg. UE n. 596/2014 e dalla relativa normativa di attuazione, e in particolare:
 - (i) informare la persona che la comunicazione viene effettuata ai fini dello svolgimento di un sondaggio di mercato;
 - (ii) nel caso di utilizzo di linee telefoniche registrate, o altri dispositivi audio o video registrati, informare la persona che la conversazione sarà registrata e ottenere il consenso a tale registrazione;

- (iii) nel caso in cui la persona destinataria del sondaggio di mercato sia una persona giuridica, chiedere e ottenere conferma dalla persona fisica con cui si sta comunicando circa la propria autorizzazione a ricevere il sondaggio di mercato per conto della persona giuridica;
- (iv) informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che riceverà informazioni che secondo la Società si qualificano ovvero non si qualificano come Informazioni Privilegiate, fermo restando l'obbligo della persona che riceve il sondaggio di mercato di valutare autonomamente la qualifica delle informazioni ricevute come Informazioni Privilegiate;
- (v) nel caso di trasmissione di Informazioni Privilegiate:
 - (1) ove possibile, fornire, per ogni specifica informazione, una stima del momento in cui cesserà di qualificarsi come Informazione Privilegiata, dei fattori che possono alterare tale stima e delle modalità con le quali la persona verrà informata di ogni modifica della stessa;
 - (2) informare la persona del divieto di utilizzare o tentare di utilizzare tale informazione, ponendo in essere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto o vendita degli strumenti finanziari cui tale informazione si riferisce;
 - (3) informare la persona del divieto di utilizzare o tentare di utilizzare tale informazione, al fine di cancellare o modificare un ordine già emesso con riferimento agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce;
 - (4) informare la persona che, accettando di ricevere le informazioni, sarà obbligata a mantenere tali informazioni riservate;
- (vi) ottenere il consenso da parte della persona destinataria del sondaggio di mercato a ricevere le informazioni, anche privilegiate.

16.4 Una volta effettuato un sondaggio di mercato, TAS dovrà:

- (a) mantenere evidenza di tutte le informazioni trasmesse nel corso del sondaggio di mercato, dell'identità e dei recapiti dei potenziali investitori a cui le informazioni sono

state trasmesse e della data e dell'ora di ciascuna comunicazione; resta comunque fermo l'obbligo di TAS di inserire i dati dei potenziali investitori a cui sono state comunicate Informazioni Privilegiate in un'apposita sottosezione del *Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate*;

- (b) trasmettere tali evidenze a CONSOB, ove richiesto;
- (c) redigere l'elenco dei potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari.

16.5 TAS dovrà inoltre informare, quanto più rapidamente possibile, le persone destinatarie del sondaggio di mercato, circa il venire meno della natura privilegiata delle informazioni trasmesse. In particolare, TAS fornisce le seguenti informazioni alle persone destinatarie del sondaggio di mercato:

- (a) l'identità del partecipante al sondaggio di mercato che comunica le informazioni;
- (b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
- (c) la data e ora del sondaggio di mercato;
- (d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
- (e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere privilegiate.

16.6 Le eventuali registrazioni effettuate nel contesto dei sondaggi di mercato dovranno essere conservate con le modalità previste dalla normativa, anche europea, di volta in volta vigente.

PARTE III

ISTITUZIONE, GESTIONE E TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEL REGISTRO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Art. 17 – Istituzione, gestione, contenuto, aggiornamento e conservazione del RIL

- 17.1 Ai sensi delle Linee Guida, la Società istituisce su base volontaria il “Registro delle Informazioni Rilevanti” (*Relevant Information List*, di seguito, “RIL”), comprendente ogni soggetto che, in via permanente o occasionale, abbia accesso ad Informazioni Rilevanti in ragione dell’attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o anche solo per conto della Società, della controllante OWL o delle Controllate. TAS istituisce e cura la tenuta del RIL a livello di gruppo.
- 17.2 La gestione, la tenuta e l’aggiornamento del RIL avvengono a cura del direttore finanziario in qualità di Preposto, conformandosi, per quanto possibile e secondo un principio di proporzionalità, alle disposizioni della normativa applicabile per la tenuta del “Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate”. Le modalità di tenuta e aggiornamento del RIL possono variare anche in considerazione delle esigenze operative della Società, della controllante OWL e delle Controllate nonché delle *best practice*.
- 17.3 Fermo quanto previsto al precedente art. 17.2, il RIL è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante. Nel RIL sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Una nuova sezione viene aggiunta dal Preposto ogni qual volta venga identificata una nuova Informazione Rilevante.
- 17.4 Fermo quanto previsto al precedente art. 17.2, il RIL contiene di norma le seguenti informazioni, anche sulla base delle informazioni ricevute dai responsabili delle FOCIP:
- (a) con riferimento a tutte le persone aventi accesso all’Informazione Rilevante, (i) nominativo (ii) indirizzo e-mail e (iii) numero di telefono (e eventuale altro riferimento); qualora si tratti di persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati nella RIL anche i nominativi, indirizzi e-mail e numeri di telefono (e eventuali altri riferimenti) di almeno una persona fisica di riferimento; possono essere indicati anche i nominativi, indirizzi e-mail e numeri di telefono (e eventuali altri riferimenti) delle altre persone fisiche che operano per tali soggetti che, per quanto a conoscenza della Società, risultano aver accesso all’Informazione Rilevante;
 - (b) motivo per cui la singola persona viene iscritta nel RIL;
 - (c) data in cui la singola persona ha avuto accesso all’Informazione Rilevante e data di iscrizione nel RIL;
 - (d) data di istituzione del RIL, nonché data di ogni aggiornamento delle informazioni contenute nel RIL.

- 17.5 Sulla base delle informazioni e delle richieste di aggiornamento provenienti dalla FOCIP competente, il Preposto provvede con tempestività all'aggiornamento dei dati contenuti nel RIL con riferimento, tra l'altro, (i) alle persone che devono esservi iscritte ovvero cancellate, nonché alla modifica dei loro dati, o (ii) alla circostanza che l'Informazione Rilevante cessi di essere tale.
- 17.6 Salvo che si tratti di soggetti interni alla Società, alla controllante OWL o alle Controllate, il Preposto invia, anche tramite e-mail, a ciascuna persona interessata la comunicazione secondo quanto previsto rispettivamente all'Allegato B.1 e all'Allegato B.2 (i) dell'avvenuta iscrizione nel RIL e del venir meno dei motivi che avevano determinato l'iscrizione, nonché (ii) degli obblighi di riservatezza derivanti dall'aver accesso a Informazioni Rilevanti.
- 17.7 Il RIL è tenuto in formato elettronico e il Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti nel RIL per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivi alla sua elaborazione o a ogni aggiornamento. Potranno accedere al RIL tutti i soggetti che hanno diritto di accedere al "*Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate*", nonché i soggetti espressamente autorizzati dal presidente o dall'amministratore delegato.
- 17.8 Il trattamento dei dati iscritti nel RIL avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni di legge applicabili, anche nazionali.

Art. 18 - Istituzione del Registro

- 18.1 Ai sensi (i) dell'art. 18 del Reg. UE n. 596/2014 e delle relative norme di attuazione comunitarie, tra le quali, il Regolamento di Esecuzione n. 347/2016 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "**Reg. UE n. 347/2016**"), la Società istituisce il "*Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate*" (di seguito, il "**Registro**"), comprendente ogni soggetto che, in via permanente o occasionale, abbia accesso a Informazioni Privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o anche solo per conto della Società, della controllante OWL o della Controllate, adottando la seguente procedura che ne disciplina la gestione e la tenuta. TAS istituisce e cura la tenuta del Registro a livello di gruppo, così come consentito dalla vigente normativa.

Art. 19 - Contenuto del Registro

19.1 Il Registro riporta, in conformità con i criteri nel seguito specificati:

- (a) a data in cui il Registro è stato istituito;
- (b) l'identità di ogni soggetto (sia persona fisica che entità giuridica, inclusi enti e associazioni di professionisti) avente accesso alle Informazioni Privilegiate (mediante l'inserimento dei dati personali richiesti dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta applicabile idonei a identificare il soggetto, tra cui la data di nascita, l'indirizzo privato, il numero di telefono e, se applicabile, il numero di identificazione nazionale); qualora la persona avente accesso alle Informazioni Privilegiate sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, nel Registro viene indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- (c) la ragione per cui ogni soggetto è stato iscritto nel Registro;
- (d) la data e l'ora in cui ogni soggetto è stato iscritto nel Registro e la data e l'ora di ciascun eventuale aggiornamento delle informazioni al medesimo riferite;
- (e) la data e l'ora a partire dalla quale ogni soggetto ha cessato di avere accesso alle Informazioni Privilegiate e i relativi motivi.

19.2 Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 347/2016, il Registro è distinto in due sezioni:

- **Sezione A**, in cui sono riportati i dati di coloro che hanno accesso su base continuativa e permanente alle Informazioni Privilegiate; e
- **Sezione B**, a sua volta suddivisa in sottosezioni distinte per ciascuna Informazione Privilegiata, in ognuna delle quali sono riportati i dati di coloro che hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata contemplata nella sottosezione.

19.3 Nella Sezione A del Registro, vengono pertanto iscritte (i) le persone che, a titolo continuativo e permanente, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione della funzione o ufficio svolti per conto della Società, della controllante OWL o delle Controllate, e (ii) i loro collaboratori e/o assistenti, ed in particolare:

- (i) componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di TAS;
- (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche di TAS;
- (iii) il responsabile della funzione di *internal audit*;
- (iv) i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della controllante OWL e delle Controllate;
- (v) i dipendenti di TAS, di OWL e delle Controllate che abbiano accesso in via continuativa e permanente ad Informazioni Privilegiate;
- (vi) la società di revisione;
- (vii) i componenti dell'Organismo di Vigilanza di TAS ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- (viii) i consulenti e i professionisti esterni che, in forza di un contratto o anche solo di fatto, collaborino con la Società ovvero con la controllante OWL o le Controllate in via continuativa.

19.4 La Sezione B del Registro è composta da sottosezioni distinte per ciascuna Informazione Privilegiata (ad esempio quella relativa a piani industriali e/o strategici; progetti/attività specifiche con riferimento ad operazioni di natura straordinaria; operazioni di acquisizione/cessione/conferimento di *asset* rilevanti, ecc.). A titolo esemplificativo, con riferimento a ciascuna sottosezione rilevante, vengono iscritti:

- (i) i dipendenti di TAS, della controllante OWL e delle Controllate diversi da quelli indicati nella Sezione A e che, nello svolgimento di specifici incarichi, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate;
- (ii) i consulenti e i professionisti esterni che, in forza di un contratto o anche solo di fatto, prestino a favore della Società, della controllante OWL ovvero delle Controllate la propria consulenza su base occasionale (per tale intendendosi quella relativa a specifiche operazioni, e/o con durata prevista inferiore a un anno) e che, nello svolgimento dello specifico incarico, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate;
- (iii) qualsiasi altro soggetto, diverso da quelli precedentemente indicati, che in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte

per conto della Società, della controllante OWL ovvero delle Controllate, abbia accesso a Informazioni Privilegiate.

Art. 20 - Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro

20.1 La FGIP, anche avvalendosi dell'ausilio dei responsabili delle FOCIP della Società, della controllante OWL e delle Controllate, procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nella Sezione A ovvero nella Sezione B del Registro, dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate in via continuativa e permanente ovvero occasionale, comunicando senza indugio, al Preposto, i nominativi dei soggetti da iscrivere e le altre informazioni necessarie per procedere all'iscrizione, in conformità alla Procedura.

Art. 21 - Preposto alla gestione, tenuta e aggiornamento del Registro

21.1 La gestione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro avvengono a cura del direttore finanziario, in qualità di Preposto.

21.2 In particolare, al Preposto sono attribuiti i seguenti compiti:

- (a) assicurare il rispetto della normativa vigente e della presente Procedura per quanto concerne la funzione ricoperta;
- (b) provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni o cancellazioni) nel Registro;
- (c) aggiornare il Registro (a titolo meramente esemplificativo: modifica della ragione per cui un soggetto risulta iscritto o dell'Informazione Privilegiata cui abbia accesso);
- (d) istituire e mantenere l'archivio dei documenti informatici connessi alla tenuta del Registro;
- (e) provvedere a comunicare ai soggetti iscritti nel Registro la loro iscrizione, gli aggiornamenti che li riguardano, gli obblighi da osservare in ragione dell'accesso alle Informazioni Privilegiate, le sanzioni in caso di abuso di Informazioni Privilegiate, nonché ogni altra informazione prevista dalla normativa comunitaria o nazionale, anche regolamentare, di tempo in tempo applicabile; e
- (f) collaborare con le autorità di vigilanza in caso di richiesta di dati e ispezioni.

Art. 22 - Modalità di tenuta del Registro

22.1 Il Registro è tenuto su supporto informatico secondo i modelli riportati nell'Allegato A, in modo tale da assicurare:

- (a) il tempestivo adempimento degli obblighi di legge e regolamentari, e in particolare l'agevole accesso, gestione, consultazione e tenuta dei dati contenuti nel Registro;
- (b) la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro, in modo che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che presso la Società devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione. A tal riguardo, possono accedere al Registro, gli amministratori e i sindaci della Società, i componenti dell'organismo di vigilanza, il responsabile della funzione *internal audit*, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i soggetti espressamente autorizzati dal presidente o dall'amministratore delegato;
- (c) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro, con particolare riferimento alla ragionevole certezza della data di inserimento dei dati e all'immodificabilità degli stessi;
- (d) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

22.2 Il Registro viene tempestivamente aggiornato dal Preposto, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'iscrizione di un soggetto già iscritto nel Registro;
- (b) se vi è un nuovo soggetto che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritto nel Registro; e
- (c) se un soggetto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

22.3 In particolare, è aggiunta una nuova sottosezione alla Sezione B del Registro ogni volta che la FGIP, anche avvalendosi dell'ausilio dei responsabili delle FOCIP della Società, della controllante OWL e delle Controllate individui una nuova Informazione Privilegiata alla quale hanno accesso soggetti distinti da quelli iscritti nella Sezione permanente "A".

- 22.4 Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificata la modifica che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 22.5 In caso di richiesta della CONSOB, il Preposto trasmette il Registro alla predetta autorità di vigilanza all'indirizzo consob@pec.consob.it con le modalità dalla medesima di volta in volta indicate.
- 22.6 Per consentire la corretta tenuta del Registro, ciascuno dei soggetti indicati nella Sezione A comunica al Preposto i dati relativi (i) ai propri collaboratori e assistenti; (ii) ai consulenti di cui si avvale su base continuativa; e (iii) ai consulenti, dipendenti, collaboratori e comunque a ogni altro soggetto compreso nella Sezione "B" che abbia per suo tramite accesso a Informazioni Privilegiate.
- 22.7 Nel Registro non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizione o di altre operazioni che costituiscono un'Informazione Privilegiata.
- 22.8 Il Preposto invia a ciascuna persona interessata la comunicazione (i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro, degli aggiornamenti delle informazioni contenute e del venir meno dei motivi che avevano determinato l'iscrizione secondo quanto previsto rispettivamente all'Allegato C.1, all'Allegato C.2 e all'Allegato C.3, nonché (ii) degli obblighi derivanti dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, anche regolamentare, di tempo in tempo in vigore, con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate. Ogni persona iscritta nel Registro è tenuta a restituire dette comunicazioni, sottoscritte per ricevuta.
- 22.9 Il trattamento dei dati iscritti nel Registro avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni di legge applicabili, anche nazionali.

Art. 23 - Conservazione del Registro

- 20.3 I dati riguardanti i soggetti iscritti nel Registro e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazioni ai soggetti iscritti) devono essere mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle cause che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

PARTE IV

SANZIONI

Art. 24 - Sanzioni

- 24.1 In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura, la Società potrà adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei trasgressori, che verranno stabiliti di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, con delibera del consiglio di amministrazione.
- 24.2 L'inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalle disposizioni normative descritte nella Procedura, può comportare:
- (a) per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, nel rispetto della normativa comunitaria di volta in volta vigente;
 - (b) per il trasgressore le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.
- 24.3 In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e dalla Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto; il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse.
- 24.4 Inoltre, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:
- (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF, nel rispetto della normativa comunitaria di volta in volta vigente;
 - (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01, e nel rispetto della normativa comunitaria di volta in volta vigente.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Disposizioni finali

- 25.1 Il consiglio di amministrazione della Società ha dato incarico all'amministratore delegato, in coordinamento con il presidente, di apportare alla Procedura ogni modifica necessaria od opportuna per assicurare la conformità della stessa alla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, nonché agli orientamenti delle autorità comunitarie e/o nazionali competenti in materia, nonché di Borsa Italiana.



Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti e informazioni riguardanti TAS S.p.A., nonché per l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

ALLEGATO A

MODELLI

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione B sottosezione su (indicare l'informazione privilegiata specifica)

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare e dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefoni privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[codice fiscale]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

MODELLO 2

Sezione A degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

—

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[codice fiscale]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

ALLEGATO B.1

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NELLA “*RELEVANT INFORMATION LIST (RIL)*”

[via e-mail]

Comunicazione dell'avvenuta iscrizione nella “*Relevant Information List (RIL)*”

Egregio Signore / Gentile Signora,

la informo, in qualità di Preposto alla tenuta della RIL, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in tale lista in data [●], per le seguenti ragioni: [●].

Ogni eventuale aggiornamento dell'iscrizione dei Suoi dati nel RIL, così come il venir meno delle circostanze che hanno determinato tale iscrizione, Le verranno tempestivamente comunicati.

La invito a prendere visione della “*Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti TAS S.p.A. e l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate*” (la “**Procedura**”) sul sito internet www.tasgroup.it per tutte le informazioni in merito.

Le ricordo, inoltre, l'importanza del mantenimento della assoluta riservatezza relativamente alle informazioni in Suo possesso, il divieto di divulgazione delle stesse nonché il divieto di utilizzarle, anche per interposta persona, per negoziare strumenti finanziari della Società, fino al momento in cui tali informazioni siano divenute di dominio pubblico.

Infine, Le comunico che le informazioni riguardanti la Sua persona saranno trattate dalla Società (quale titolare del trattamento) nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679e delle altre disposizioni applicabili.

Si allega l'informativa *privacy*, ove troverà l'indicazione dei diritti di cui gode relativamente al trattamento dei Suoi dati personali (v. “Allegato 1”).

Distinti saluti

Il Preposto alla RIL di TAS S.p.A.

([●])

ALLEGATO 1 ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NELLA "RELEVANT INFORMATION LIST (RIL)"

Informativa all'interessato ex Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"), TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., La informa che i dati personali da Lei forniti (di seguito l'"**Interessato**") e i dati personali relativi alle altre persone fisiche da Lei forniti, raccolti nell'ambito della *PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI TAS S.P.A., NONCHÉ PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE* antiestesa (la "**Procedura**"), saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

1 – Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito "**TAS**" o anche il "**Titolare**"), con sede legale in Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma – Tel: +39 067297141 – e-mail: privacy@tasgroup.eu.

2 – Oggetto del trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto singole operazioni, o un complesso di operazioni, di trattamento (quali a mero titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo), i dati forniti dall'Interessato e i dati personali relativi ai propri stretti familiari, dei seguenti dati personali forniti nell'ambito della Dichiarazione (i "**Dati Personali**" o anche i "**Dati**"):

- **dati identificativi e di contatto** dell'Interessato, comprendenti, tra l'altro, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di residenza o domicilio.

3 – Finalità del trattamento

I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) per e nell'ambito delle finalità di cui alla Procedura (tra cui, ad esempio, l'inserimento nel, e l'aggiornamento del, RIL e del Registro);

- b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità, e in particolare il Reg. UE n. 596/2014 e le relative disposizioni di attuazione, il TUF, il Regolamento Emittenti;
- c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Il trattamento dei Dati per le finalità sub a) e b) non richiede il consenso dell'Interessato in quanto è necessario per adempiere ad obblighi legali o per l'esecuzione di rapporto di cui l'Interessato è parte, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del GDPR.

Il trattamento dei Dati per la finalità sub c) non richiede il consenso dell'Interessato in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR.

4 – Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

I Dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i Dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e – per tutte le finalità indicate nel precedente art. 3 – garantisce che i Dati, successivamente alle attività di trattamento per le quali sono raccolti e a seguito della comunicazione di cancellazione dal RIL/Registro di cui alla Procedura, saranno archiviati e mantenuti per un periodo massimo di 5 anni.

5 - Sicurezza

Il Titolare ha adottato una varietà di misure di sicurezza per proteggere i Dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione, coerentemente alle misure espresse nell'art. 32 GDPR.

6 – Accesso e Comunicazione

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 3:

- a dipendenti, collaboratori, associati e soci del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, in qualsiasi Paese (ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7);

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, *provider* del Sito, *cloud provider*, tecnici addetti all'assistenza *hardware* e *software*, etc.) che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

Senza l'espresso consenso dell'Interessato, i Dati non potranno essere ceduti a terzi per il relativo utilizzo a fini propri, e dunque al di fuori dell'accesso di cui al presente art. 6.

I Dati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

7 – Trasferimento dei Dati

TAS è una società che opera a livello internazionale.

La gestione e la conservazione dei Dati avverrà prioritariamente in Europa, su *server* del Titolare ubicati in Francia e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

Il Titolare può fornire i suoi servizi anche in altri Paesi, nel qual caso il trasferimento dei Dati in tali Paesi è strettamente limitato all'effettiva necessità di esserne a conoscenza. TAS adotterà le misure necessarie per proteggere i Dati, e impedire l'accesso non autorizzato.

Nelle ipotesi in cui i Dati siano trasferiti nei sistemi usati da TAS anche al di fuori dell'Unione Europea, TAS garantisce l'applicazione delle clausole contrattuali standard della Commissione Europea per garantire un trasferimento internazionale sicuro dei dati personali, in base agli artt. 44, 45 e 46 GDPR.

8 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all'art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potranno essere garantite all'Interessato e ai suoi aventi causa né l'instaurazione né il proseguimento dei rapporti con il Titolare.

9 - Diritti dell'interessato

Ciascun Interessato ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che riguardano l'Interessato, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando l'Interessato vi abbia interesse, l'integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che riguardano l'Interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'Interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'Interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'Interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, agli interessati sono riconosciuti altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10 - Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo privacy@tasgroup.eu;
- una raccomandata a.r. a TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma (RM).

11 – DPO, responsabile e incaricati

L'Interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati ("**DPO**") per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: tas_dpo.it@tasgroup.eu.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare.

12 - Modifiche alla presente informativa

La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Data di aggiornamento: xx/xx/xx.

ALLEGATO B.2

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA CESSAZIONE DEI MOTIVI DELL'ISCRIZIONE NELLA “*RELEVANT INFORMATION LIST (RIL)*”

[via e-mail]

Comunicazione dell'avvenuta cessazione dei motivi dell'iscrizione nella “*Relevant Information List (RIL)*”

Ai sensi della “*Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti TAS S.p.A. e l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate*”, Le comunico che in data [•] alle ore [•] sono venuti meno i motivi che avevano determinato la Sua iscrizione nella lista in oggetto, e che pertanto i dati Lei riguardanti saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data, come da informativa sul trattamento dei dati personali già a Sue mani.

Distinti saluti

Il Preposto alla RIL di TAS S.p.A.

([•])

ALLEGATO C1

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

[Carta intestata TAS S.P.A.]

Milano, [●]

Comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate"

Egregio Signore,

il consiglio di amministrazione di TAS S.p.A. (la "**Società**") ha modificato da ultimo con deliberazione del [●], il "*Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate*" (di seguito, il "**Registro**"), in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili contenute, rispettivamente, (i) nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato e nelle relative disposizioni di attuazione e (ii) nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e nelle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999.

La informo, in qualità di Preposto alla tenuta del Registro, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in tale Registro, in data [●], alle ore [●], nella Sezione [●], [eventualmente: sottosezione [●]] Categoria [●], per le seguenti ragioni: [●].

Ogni eventuale aggiornamento dell'iscrizione dei Suoi dati nel Registro, così come il venir meno delle circostanze che hanno determinato tale iscrizione, Le verranno tempestivamente comunicati.

Con la sottoscrizione della presente Lei si impegna ad attenersi alle previsioni del, e ad adempiere agli obblighi posti a Suo carico dalla, "*Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti TAS S.p.A. e l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate*" (che si allega alla presente quale "Allegato 1" – la "**Procedura**").

Le ricordo inoltre che l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate della Società configura gli illeciti penali e amministrativi di cui (i) agli articoli da 8 a 15 del Regolamento UE n. 596/2014, (ii) ai rilevanti articoli della Direttiva 57/2014 e (iii) alle norme nazionali di attuazione contenute nel TUF e può comportare la responsabilità amministrativa della Società (il testo dei menzionati articoli viene allegato alla presente quale "Allegato 2").

L'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate giustifica inoltre l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che siano responsabili di tale inosservanza.

Infine, Le comunico che le informazioni riguardanti la Sua persona saranno trattate dalla Società (quale titolare del trattamento) nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni applicabili. Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamento, e la cui applicazione alla Società (e alle altre società del gruppo TAS) deriva dalla quotazione della stessa sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I Suoi dati verranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il Suo eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti per la corretta tenuta del Registro comporterebbe l'impossibilità per la Società di ottemperare agli obblighi previsti alle citate disposizioni di legge e regolamento, e potrebbe comportare l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Il soggetto al quale i Suoi dati potranno essere comunicati, al fine di ottemperare alle citate disposizioni di legge e di regolamento, sono la CONSOB, l'autorità giudiziaria e altri soggetti a ciò eventualmente legittimati dalla legge.

Si allega l'informativa *privacy*, ove troverà l'indicazione dei diritti di cui gode relativamente al trattamento dei Suoi dati personali (v. "Allegato 3").

Distinti saluti

Il Preposto al Registro di TAS S.p.A.

([•])



Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti e informazioni riguardanti TAS S.p.A., nonché per l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

Allegati 1, 2, 3.

Per ricevuta

Luogo, data _____

Firma _____

ALLEGATO 1 ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NEL “REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE”

“Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti TAS S.p.A. e l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate”

[...]

ALLEGATO 2 ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

Normativa di riferimento

Regolamento UE 596/2014

Articolo 7

Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
 - a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
 - c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a

prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni

tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
- b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una

possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

- a) un emittente;
- b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
- c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure
- d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione:

- a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;

- b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

- a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;
- b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché
- c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

- a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione,

inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

- i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
 - d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
 - e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.
4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 13

Prassi di mercato ammesse

1. Il divieto di cui all'articolo 15 non si applica alle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

2. Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;
- b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;
- c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;
- e) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;
- f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione; e
- g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.

Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un'autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.

3. Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al

paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.

4. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L'ESMA esamina altresì se l'istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell'Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell'ESMA.

5. Qualora un'autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell'ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall'istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.

6. Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l'ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l'ESMA può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell'ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

9. L'ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.

10. L'ESMA sorveglia l'applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.

11. Le autorità competenti notificano all'ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7.

Le prassi di mercato ammesse di cui al primo comma del presente paragrafo continuano ad applicarsi nello Stato membro interessato finché l'autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tale prassi a seguito del parere dell'ESMA a norma del paragrafo 4.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 16

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala immediatamente all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un'operazione su qualsiasi

strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica immediatamente all'autorità competente di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

5. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e
- b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di

uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO₂ equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote

di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

- a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità

competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e

b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
- Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
- b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conforme- mente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Direttiva UE 57/2014

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili all'abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l'integrità dei mercati finanziari all'interno dell'Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati.

2. La presente direttiva si applica:

- a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- b) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF;
- c) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
- d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

La presente direttiva si applica anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative ad aste o a piattaforme d'asta autorizzate come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell'ambito di un'asta, le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

3. La presente direttiva non si applica:

- a) alle negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento;
- c) alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate

conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, alle attività nell'ambito della politica climatica dell'Unione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento o alle attività nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.

4. L'articolo 5 si applica anche:

- a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, quando l'operazione, l'ordine di compravendita o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, se l'operazione, l'ordine di compravendita, l'offerta o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) a condotte attinenti a indici di riferimento (benchmark).

5. La presente direttiva si applica a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 4, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione (trading venue).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2) «contratto a pronti su merci»: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 3) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
- 4) «informazione privilegiata»: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 5) «quota di emissione»: la quota di emissione quale definita nell'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
- 6) «indice di riferimento (benchmark)»: l'indice di riferimento (benchmark) quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 7) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- 8) «stabilizzazione»: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 9) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
- 10) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: il sistema multilaterale di negoziazione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
- 11) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: il sistema organizzato di negoziazione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
- 12) «sede di negoziazione (trading venue)»: la sede di negoziazione (trading venue) quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
- 13) «prodotto energetico all'ingrosso»: il prodotto energetico all'ingrosso quale definito nell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- 14) «emittente»: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l'induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:
 - a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure

d) in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.

Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

4. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

5. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE)

n. 1031/2010, l'utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

6. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.

(1) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

7. L'utilizzo della raccomandazione o dell'induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l'induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.

8. Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 4

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
4. Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell'abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l'induzione si basano su informazioni privilegiate.
5. Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l'esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.

Articolo 5

Manipolazione del mercato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la manipolazione del mercato di cui al paragrafo 2 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, costituiscono manipolazione del mercato le seguenti condotte:
 - a) conclusione di un'operazione, immissione di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che;
 - i) fornisce segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; o
 - ii) fissa il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale; salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l'operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;

- b) conclusione di un'operazione, immissione di un ordine di compravendita o il compimento di qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l'uso di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato;
- c) divulgazione di informazioni, attraverso i media, incluso Internet, o con qualsiasi altro mezzo, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri; o
- d) trasmissione di informazioni false o fuorvianti, o comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento (benchmark).

Articolo 6

Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all'articolo 5 sia punibile come reato.
3. Si applica mutatis mutandis l'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Articolo 8

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) dell'esercizio del controllo all'interno della persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;
- c) l'assoggettamento a controllo giudiziario;
- d) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 10

Competenza giurisdizionale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 6 commesso:

- a) in tutto o in parte nel loro territorio; oppure

b) da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l'atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.

2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 anche quando siano commessi al di fuori del suo territorio e nella ipotesi in cui:

a) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

Articolo 11

Formazione

Fatta salva l'indipendenza dell'autorità giudiziaria e le differenze nella sua organizzazione all'interno dell'Unione, gli Stati membri impongono ai soggetti responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini di provvedere a una formazione adeguata riguardo agli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 12

Relazione

Entro il 4 luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di modificarla, anche con riguardo all'interpretazione dei casi gravi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, al livello delle sanzioni introdotte dagli Stati membri e alla effettiva misura in cui gli elementi opzionali di cui alla presente direttiva sono stati adottati.

La relazione della Commissione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 luglio 2016 con riserva dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n 596/2014.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

D.LGS. N. 58/98 (T.U.F.)

**TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 180

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;

b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

- c) “prassi di mercato ammessa”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c-ter) “emittente”: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
- 2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Art. 183

(Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
 - a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
 - b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Capo II

Sanzioni penali

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila

euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono con notate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)..

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera *a*).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-septies

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. ... omissis...
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
- 6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti

procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,

quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni¹¹³⁴.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-bis. ...omissis...

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3

b) ...omissis....

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. ...omissis...

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater

ALLEGATO 3 ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

Informativa all'interessato ex Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"), TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., La informa che i dati personali da Lei forniti (di seguito l'"**Interessato**") e i dati personali relativi alle altre persone fisiche da Lei forniti, raccolti nell'ambito della *PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI TAS S.P.A., NONCHÉ PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE* antiestesa (la "**Procedura**"), saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

1 – Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito "**TAS**" o anche il "**Titolare**"), con sede legale in Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma – Tel: +39 067297141 – e-mail: privacy@tasgroup.eu.

2 – Oggetto del trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto singole operazioni, o un complesso di operazioni, di trattamento (quali a mero titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo), i dati forniti dall'Interessato e i dati personali relativi ai propri stretti familiari, dei seguenti dati personali forniti nell'ambito della Dichiarazione (i "**Dati Personali**" o anche i "**Dati**"):

- **dati identificativi e di contatto** dell'Interessato, comprendenti, tra l'altro, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di residenza o domicilio.

3 – Finalità del trattamento

I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:

- d) per e nell'ambito delle finalità di cui alla Procedura (tra cui, ad esempio, l'inserimento nel, e l'aggiornamento del, RIL e del Registro);

- e) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità, e in particolare il Reg. UE n. 596/2014 e le relative disposizioni di attuazione, il TUF, il Regolamento Emittenti;
- f) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Il trattamento dei Dati per le finalità sub a) e b) non richiede il consenso dell'Interessato in quanto è necessario per adempiere ad obblighi legali o per l'esecuzione di rapporto di cui l'Interessato è parte, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del GDPR.

Il trattamento dei Dati per la finalità sub c) non richiede il consenso dell'Interessato in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR.

4 – Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

I Dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i Dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e – per tutte le finalità indicate nel precedente art. 3 – garantisce che i Dati, successivamente alle attività di trattamento per le quali sono raccolti e a seguito della comunicazione di cancellazione dal RIL/Registro di cui alla Procedura, saranno archiviati e mantenuti per un periodo massimo di 5 anni.

5 - Sicurezza

Il Titolare ha adottato una varietà di misure di sicurezza per proteggere i Dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione, coerentemente alle misure espresse nell'art. 32 GDPR.

6 – Accesso e Comunicazione

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 3:

- a dipendenti, collaboratori, associati e soci del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, in qualsiasi Paese (ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7);

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, *provider* del Sito, *cloud provider*, tecnici addetti all'assistenza *hardware* e *software*, etc.) che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

Senza l'espresso consenso dell'Interessato, i Dati non potranno essere ceduti a terzi per il relativo utilizzo a fini propri, e dunque al di fuori dell'accesso di cui al presente art. 6.

I Dati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

7 – Trasferimento dei Dati

TAS è una società che opera a livello internazionale.

La gestione e la conservazione dei Dati avverrà prioritariamente in Europa, su *server* del Titolare ubicati in Francia e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

Il Titolare può fornire i suoi servizi anche in altri Paesi, nel qual caso il trasferimento dei Dati in tali Paesi è strettamente limitato all'effettiva necessità di esserne a conoscenza. TAS adotterà le misure necessarie per proteggere i Dati, e impedire l'accesso non autorizzato.

Nelle ipotesi in cui i Dati siano trasferiti nei sistemi usati da TAS anche al di fuori dell'Unione Europea, TAS garantisce l'applicazione delle clausole contrattuali standard della Commissione Europea per garantire un trasferimento internazionale sicuro dei dati personali, in base agli artt. 44, 45 e 46 GDPR.

8 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all'art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potranno essere garantite all'Interessato e ai suoi aventi causa né l'instaurazione né il proseguimento dei rapporti con il Titolare.

9 - Diritti dell'interessato

Ciascun Interessato ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che riguardano l'Interessato, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando l'Interessato vi abbia interesse, l'integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che riguardano l'Interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'Interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'Interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'Interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, agli interessati sono riconosciuti altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10 - Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo privacy@tasgroup.eu;
- una raccomandata a.r. a TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma (RM).

11 – DPO, responsabile e incaricati

L'Interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati ("**DPO**") per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: tas_dpo.it@tasgroup.eu.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare.

12 - Modifiche alla presente informativa

La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Data di aggiornamento: xx/xx/xx.

ALLEGATO C.2

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL "REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

[Carta intestata TAS]

Milano, [•]

Comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati inseriti nel "Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate"

Ai sensi della "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti e informazioni riguardanti TAS S.p.A. e l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate", Le comunico che in data [•] alle ore [•] abbiamo proceduto all'aggiornamento dei Suoi dati personali iscritti nel Registro in oggetto, per il seguente motivo: [•]

Distinti saluti

Il Preposto al Registro di TAS S.p.A.

([•])

Per ricevuta

ALLEGATO C.3

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA CESSAZIONE DEI MOTIVI DELL'ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

[Carta intestata TAS]

Milano, [•]

Comunicazione dell'avvenuta cessazione dei motivi dell'iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate"

Ai sensi della "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti TAS S.p.A. e l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate", Le comunico che in data [•] alle ore [•] sono venuti meno i motivi che avevano determinato la Sua iscrizione nel Registro in oggetto, e che pertanto i dati Lei riguardanti saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data, come da informativa sul trattamento dei dati personali già a Sue mani.

Distinti saluti

Il Preposto al Registro di TAS S.p.A.

([•])

Per ricevuta
